



## **RENDICONTO ESERCIZIO 2025**

### **RELAZIONE**

#### **Premessa**

Le Comunità Montane, istituite con la legge 1102/1971, allo scopo di attuare il principio costituzionale dello speciale sostegno alla montagna, hanno rappresentato, nei territori montani, un ente necessario e assimilato, mediante il disposto dell'art. 27 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u.e.l.), alla figura dell'“unione di comuni”. L'operazione di assimilazione alle unioni era stata originariamente effettuata con la legge 265/1999, che qualificava le Comunità Montane quali “unioni montane”, nell'evidente intento di sottolinearne la nuova vocazione funzionale.

La Comunità Montana si configurava, dunque, quale ente per l'esercizio associato delle funzioni comunali, specie del genere “unione di comuni”, alla quale, per quanto attinente alle funzioni proprie rivolte alla valorizzazione delle zone montane, si applicava la specifica disciplina speciale, e per il resto, in via generale e residuale, la disciplina dettata per le unioni di comuni. In proposito l'art. 27 comma 4 del t.u.e.l. conferiva al legislatore regionale un'ampia potestà in relazione alle Comunità Montane, con particolare riferimento alle modalità di approvazione dello statuto, alle procedure di concertazione, alla disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali, ai criteri di ripartizione tra le Comunità Montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea ed ai rapporti con gli altri enti operanti nel territorio. Tali profili dovevano essere dunque, secondo la normativa del 2000, i contenuti minimi necessari della disciplina regionale.

Inoltre, già con la L.265 del 1999, le Regioni erano state chiamate ad effettuare la cosiddetta “riperimetrazione” delle comunità montane seguendo il principio base dell'adeguatezza della loro dimensione organizzativa, da compiersi secondo le linee guida di cui agli art. 27, comma 5 e 32 comma 5 del t.u.e.l. Dopo pochi anni, lo Stato, con le disposizioni della legge finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), imponeva alle Regioni di intervenire legislativamente, entro il 30 settembre 2008, riducendo, a regime, la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane, per un importo pari almeno a un terzo della quota del fondo ordinario per l'anno 2007. L'articolo 2, comma 18, in particolare, richiedeva alle Regioni di intervenire operando: la riduzione del numero complessivo delle Comunità Montane (lett. a); la riduzione del numero dei componenti degli organi delle stesse (lett. b); la riduzione delle indennità dei componenti di tali organi (lett. c). Qualora le Regioni non avessero provveduto, dando attuazione alle disposizioni statali entro il termine previsto, il comma 20 del medesimo articolo 2 stabiliva la produzione di effetti automatici, in gran parte soppressivi delle comunità stesse. Tali effetti soppressivi e modificativi si sarebbero prodotti (articolo 2, comma 21) a far data dalla pubblicazione di un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, volto ad accertare l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa imposte alle Regioni.



### **Trasferimento funzioni e riduzione personale**

Ai sensi dell'art.63 della L.R. n. 23 dicembre 2011, n. 18 concernente "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative", con Decreto della Presidente della Giunta regionale n. 3 del 14.01.2012 sono state sciolte le Comunità Montane del territorio regionale di seguito specificate:

- Comunità Montana Alta Umbria;
- Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio;
- Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere;
- Comunità Montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte;
- Comunità Montana Valnerina

Con il medesimo decreto di scioglimento delle comunità montane (Decreto Presidente Giunta Regionale D.P.G.R. n. 3/2012) sono stati nominati i primi commissari liquidatori, con l'incarico di sostituire gli organi di tali Enti, di gestire l'espletamento delle attività ordinarie oltre all'adozione degli atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, assumendo la qualità di datori di lavoro nei confronti del personale assegnato.

Con deliberazione n. 1123 del 18 novembre 2020 la Giunta regionale ha deliberato di voler procedere con procedure di evidenza pubblica, a far data dal 1° gennaio 2021, al conferimento di un incarico di commissario liquidatore unico delle Comunità montane dell'Umbria. Pertanto, con ddg n. 10668 del 18/11/2020 si è dato avvio alla procedura di nomina di un commissario liquidatore unico, approvando specifico avviso pubblicato sul BUR del 24 novembre 2020.

L'art.63, comma 3 della L.R. n. 18/2011, prevedeva che le Comunità Montane commissariate continuassero ad esercitare le funzioni loro conferite fino al subentro, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia forestale regionale (AFOR) e delle Unioni speciali di comuni. In particolare, l'Agenzia forestale (AFOR) è subentrata alle Comunità Montane, per la realizzazione degli interventi tecnico-operativi finalizzati alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico-forestale e alla valorizzazione dell'ambiente, assorbendo dapprima tutto il personale forestale con contratto privatistico e parte del personale della funzione pubblica già in servizio alle Comunità Montane. Per quanto riguarda invece le unioni speciali per l'esercizio delle funzioni delle disciolte Comunità Montane si fa presente che l'art. 1 della L.R. 10/2015 ne ha disposto la soppressione.

Con la L.R. 10/2015, nel definire il nuovo assetto delle funzioni amministrative regionali, provinciali e comunali in linea con quanto previsto dalla legge l. 56/2014 (c.d. riforma Del Rio), il legislatore regionale aveva previsto che fossero i Comuni, mediante le unioni o le altre forme associative, ad esercitare le funzioni



delle disciolte Comunità Montane e, in particolare quelle riguardanti le funzioni in materia agricola, di funghi e tartufi, di bonifica, di boschi e terreni.

In mancanza dell'avvio delle unioni o forme associative per l'esercizio delle predette funzioni, con la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 è stato stabilito che le predette funzioni di cui all'Allegato B alla L.R. 10/2015 già esercitate dalle comunità montane in liquidazione - siano esercitate dall'Agenzia forestale regionale (AFOR) nei cui ruoli è trasferito, in via prioritaria, il personale delle disciolte comunità montane. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 6 bis della L.R. 10/2015 come modificata dalla L.R. 12/2018 la Giunta regionale, con deliberazione n. 622 del 7 maggio 2019, integrata e modificata con DGR n. 1029/2019 e DGR n. 1307/2019:

- ha disposto il trasferimento, a far data dal 1° luglio 2019, del personale delle disciolte Comunità montane in gestione commissariale presso l'Agenzia Forestale Regionale (AFOR);
- ha disposto il trasferimento a far data dal 1° luglio 2020 di un contingente di personale presso la Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte (ONAT), per le esigenze di supporto alla gestione liquidatoria;
- ha individuato un contingente da assegnare con procedure di mobilità, per una durata non superiore a cinque anni, ai comuni per l'esercizio in forma decentrata delle funzioni di cui all'Allegato A della legge 10/2015 (*ossia Sport, Cultura e Diritto allo studio*).

Dalla tabella seguente si evince la distribuzione del personale delle Comunità montane, in gestione commissariale tra AFOR e ONAT, per esigenze di supporto alla gestione liquidatoria e il contingente assegnato temporaneamente ai comuni per l'esercizio funzioni di cui all'allegato A alla L.R. 10/2015 (*ossia funzioni in materia di sport cultura diritto allo studio*) realizzata in base alla DGR 622/2019 e s.m.i.



Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.N. 3 del 14.1.2012  
“Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione delle Comunità  
Montane e nomina dei Commissari Liquidatori

	UNITÀ DI PERSONALEEX COMUNITÀ MONTANE TRASFERITE ex L.R. 10/2015  (ANNO 2019)	UNITÀ DI PERSONALEEX COMUNITÀ' MONTANE TRASFERITE ex L.R. 10/2015  (Dati AL 31.12.2025)	CONTINGENTE ASSEGNATO AI COMUNI
PERSONALE TRASFERITO AD A.F.O.R.	127	95	n. 2 unità di personale sono state assegnate per una durata non superiore a cinque anni, ai comuni di <u>Gualdo Cattaneo</u> e <u>Sellano</u> per l'esercizio in forma decentrata delle funzioni di cui all'Allegato A alla L.R. 10/2015 (ossia
PERSONALE ASSEGNATO A ONAT PER SUPPORTO ALLA GESTIONE LIQUIDATORIA	26	2.5	

La DGR 622/2019, come detto, ha previsto, un contingente di personale di supporto alla gestione liquidatoria, che, per ragioni organizzative è stato trasferito ad un'unica comunità montana, ossia la Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte (ONAT). Si evidenzia che il personale è stato assegnato solo per qualche ora settimanale e che per il restante monte orario rimane alle dipendenze di Afor.



**Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.N. 3 del 14.1.2012**  
**“Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione delle Comunità**  
**Montane e nomina dei Commissari Liquidatori**

**Riferimenti normativi attuali legge regionale 18/2011**

**Art. 65**

**Liquidazione delle comunità montane**

1. Il Commissario liquidatore, entro sei mesi dalla nomina, predispone il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. Il piano di liquidazione prevede, in particolare:
  - a) lo stato di consistenza dei beni di proprietà della comunità montana e l'individuazione di quelli privi di valore economico ai fini delle attività di liquidazione oggetto di trasferimento a titolo gratuito alla Regione; la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
  - b) la individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto della soppressione;
  - c) la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dalla comunità montana nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti;
  - d) lo svolgimento delle altre attività inerenti la gestione ordinaria della comunità montana o comunque connesse alla sua liquidazione.
3. La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione conclusivo dispone anche in ordine al sub ingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario.
4. Le cessioni e le alienazioni del patrimonio devono essere portate a compimento in un tempo non superiore a dodici mesi dalla data dell'atto di nomina del Commissario, salvo proroga disposta dalla Giunta regionale. Durante tale periodo il Commissario trasmette trimestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.
5. Al termine di ogni esercizio finanziario ed alla chiusura della liquidazione il Commissario presenta alla Giunta regionale i bilanci della gestione liquidatoria congiuntamente a una propria relazione.
6. I bilanci e le relazioni di cui al [comma 5](#) sono trasmesse al Consiglio regionale.
7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale. [ 8. ]
9. Al termine della liquidazione, i rapporti giuridici non estinti dal Commissario sono trasferiti in capo ai comuni che costituivano la disciolta comunità montana e all'Agenzia forestale regionale, in ragione delle causalie delle rispettive competenze. Eventuali ulteriori situazioni debitorie restano a carico del comune o dei comuni che hanno concorso a determinarle, in quanto componenti della disciolta comunità montana.



**Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.N. 3 del 14.1.2012**  
**“Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione delle Comunità**  
**Montane e nomina dei Commissari Liquidatori**

**Art. 65-bis**

**Piano di liquidazione unitario**

1. I Commissari di cui all' [articolo 64](#) predispongono e attuano, nel rispetto delle linee guida di cui al [comma 2](#) , un piano di liquidazione unitario per tutte le comunità montane e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione. Contestualmente al piano i Commissari inoltrano alla Giunta regionale una proposta, formulata collegialmente, per pervenire ad una gestione unica. Il piano unitario è redatto ai soli fini ricognitori nel rispetto del principio di individualità delle specifiche gestioni liquidatorie. I Commissari liquidatori adeguano le loro funzioni a quanto disposto dal presente comma. Nel caso di cui all'articolo 64, comma 9-bis, il piano di liquidazione e la proposta di gestione sono presentati dal Commissario unico. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce apposite linee guida per la predisposizione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui al [comma 1](#) .

2-bis. A seguito dell'approvazione del piano unitario di liquidazione di cui al [comma 1](#) , i commissari liquidatori sono autorizzati a conferire i beni che risultano dal piano unitario medesimo non necessari al soddisfacimento dei rispettivi creditori in un apposito fondo patrimoniale vincolato destinato a soddisfare i creditori delle comunità montane che presentano una situazione economico finanziaria insufficiente a soddisfare integralmente i propri creditori.

2-ter. Il fondo di cui al [comma 2-bis](#) è amministrato dal Commissario unico di cui all'articolo 64, comma 9-bis, oppure in caso di più commissari da un Comitato di gestione composto dai Commissari liquidatori, di cui uno con funzioni di Presidente, che opera con le modalità stabilite nell'atto di costituzione del fondo medesimo.

2-quater. Al termine della liquidazione delle comunità montane, per gli eventuali beni e proventi che residuano dalla gestione del fondo di cui al [comma 2-bis](#) si applica l' [articolo 65, comma 3](#) .

**Art. 66 Relazione sulla liquidazione**

1. Entro due mesi dalla chiusura delle operazioni di liquidazione delle comunità montane, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sulle risultanze delle operazioni medesime.

L'art.151 del D.lgs. 267/00 (ossia il testo unico dell'ordinamento degli enti locali) cita che con la relazione al conto consuntivo o rendiconto della gestione, l'organo deliberante (in questo caso il Commissario Liquidatore) di fatto illustra l'azione condotta nell'esercizio finanziario precedente





Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.N. 3 del 14.1.2012  
“Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione delle Comunità  
Montane e nomina dei Commissari Liquidatori

**RELAZIONE**

La situazione contabile della Comunità montana è piuttosto complessa: di fatto si è gestito l'ente in situazione provvisoria fino all'approvazione del documento di bilancio 2023 per la sola annualità 2023 e del Rendiconto di esercizio 2022, evidenziando che l'ultimo documento contabile approvato è stato il Rendiconto 2018

Questo Rendiconto riprende una gestione contabile e finanziaria già fortemente compromessa negli anni, cercando di effettuare una attenta ricognizione dei residui attivi e passivi e di inserire tutta la situazione debitoria e creditoria alla data del 31/12/2025 che è, comunque, in continuo divenire

Ricordato che la Regione Umbria ha nominato un Commissario Unico Liquidatore per tutte le Comunità Montane Umbre nella persona del Dott. Fabrizio Vagnetti e che lo stesso al momento del suo insediamento ha chiesto alle Comunità Montane la presentazione di uno **“Stato dell'Arte”**, riepilogativo della situazione contabile comprendente la rilevazione della massa passiva e attiva, nonché dell'elenco dei beni mobili e immobili, dei contenziosi attivi, la situazione aggiornata della riscossione coattiva e di quanto altro necessario per avere un quadro della situazione complessiva di questi Enti.

Attualmente l'incarico di Commissario Unico Liquidatore è fino al 30/09/2028.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente, che negli ultimi esercizi ha risentito fortemente delle conseguenze e delle difficoltà derivanti dalla riorganizzazione del Nucleo di Liquidazione.

L'attività è stata quasi completamente assorbita dalla ricognizione e dallo studio della massa attiva e passiva delle Comunità Montane, con tutte le difficoltà del caso. Tale attività è stata propedeutica all'elaborazione di un Piano di Liquidazione Unitario richiesto dalla Regione Umbria.

Ai fini dell'elaborazione del piano di Liquidazione Unitario si è reso necessario fare una ricognizione puntuale dei beni delle Comunità Montane ed alla stima dei valori dei beni per il più probabile valore di mercato o, laddove necessario, del valore di locazione dei suddetti immobili, in gran parte utilizzati dall'Agenzia Forestale Regionale.

Tutti i procedimenti relativi all'affidamento degli incarichi ai professionisti per la stima dei beni di ogni Comunità Montana sono stati seguiti dalla Comunità Montana ONAT quale Ente Capofila della Liquidazione.

Il Piano di Liquidazione Unitario è stato presentato alla Giunta Regionale che lo ha approvato con delibera di Giunta Regionale n. 668 del 06/07/2022. ed è in corso di aggiornamento.

Nonostante le difficoltà sopra esposte la gestione dell'esercizio 2025 ha comportato una riduzione della massa debitoria dell'Ente **migliorando il risultato di amministrazione di euro 721.838,40, il quale era già stato migliorato nell'esercizio 2023 di euro 2.949.478,95, e nell'esercizio 2024 di euro 4.590.194,13** attestando un risultato di amministrazione comunque negativo, pari a euro - 14.558.840,79 con un fondo di cassa positivo pari a euro 1.343.794,93

Premesso quanto sopra e considerato che al Commissario spetta, ai sensi dell'art. 151, comma 6, del del D.Lgs.267/00 (TUEL) di esprimere la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti si espone quanto di seguito.



**Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.N. 3 del 14.1.2012**  
**“Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione delle Comunità**  
**Montane e nomina dei Commissari Liquidatori**

E' attraverso l'analisi dei risultati economico-finanziari che si possono delineare le linee guida dell'attività amministrativa per far sì che i dati analitici e soprattutto reali scaturiti dall'analisi suindicata possano essere di supporto e di aiuto all'organo politico affinché, lo stesso, con oculatezza e con azione mirata possa scegliere le politiche economico-sociali e culturali aderenti alla realtà che si trova a dover amministrare, soprattutto alla “particolarità” dell'Ente, trattandosi di Ente in Liquidazione.

Al Commissario spetta, ai sensi dell'art. 151, comma 6, del del D.Lgs.267/00 (TUEL) di esprimere la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

E' attraverso l'analisi dei risultati economico-finanziari che si possono delineare le linee guida dell'attività amministrativa per far sì che i dati analitici e soprattutto reali scaturiti dall'analisi suindicata possano essere di supporto e di aiuto all'organo politico affinché, lo stesso, con oculatezza e con azione mirata possa scegliere le politiche economico-sociali e culturali aderenti alla realtà che si trova a dover amministrare, soprattutto alla “particolarità” dell'Ente, trattandosi di Ente in Liquidazione.

L'esercizio 2025, seppure con notevoli difficoltà, considerando che le Comunità Montane non dispongono di un struttura adeguata, in termini di unità lavorative, è stato interessato da una analisi volta a ricostruire le varie situazioni e a tentare di riconciliare le varie situazione dare/avere con altri Enti

In particolare si è posta l'attenzione alla riconciliazione ed alla verifica della situazione dare/avere con l'Agenzia Forestale Regionale con la conciliazioni delle poste dare avere al 31/12/2025

Si sta procedendo alla riconciliazione delle poste con la Regione Umbria che ha trasmesso al Commissario una nota dei propri crediti e debiti iscritti nel Bilancio Regionale, tramite la quale si è potuto conciliare le poste attive e passive iscritte nel Bilancio della CM, conciliandole con quelle Regionali.

Gran parte dello sforzo è, inoltre, stato indirizzato ad elaborare un Piano di Liquidazione Unitario che è stato sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale dell'Umbria, al fine di poter definire la massa passiva ed attiva delle Comunità Montane in Liquidazione che, ormai “svuotate” dalle loro funzioni si avviano ad una fase importante della Liquidazione;

L'azione Commissariale si è incentrata a estinguere quanto più possibile la massa debitoria con azioni transattive di saldo/stralcio che ha comportato una cancellazione dei residui passivi pari a euro 760.839,47

Sono stati eliminati anche residui attivi ormai insussistenti pari a euro 176.500,04 mantenendo i residui attivi certi ed esigibili, al fine di avere un risultato di amministrazione il più attendibile possibile

In maniera propedeutica all'elaborazione ed approvazione del Conto Consuntivo 2025 questo Ente ha predisposto il riaccertamento ordinario dei Residui attivi e passivi che ha approvato con Delibera Commissariale n. 6 del 16/03/2026;





**Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.N. 3 del 14.1.2012**  
**“Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione delle Comunità**  
**Montane e nomina dei Commissari Liquidatori**

Il Riaccertamento ordinario dei Residui attivi e passivi è avvenuto secondo i principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011 art. 3 comma 4 e art. 228 del T.U. 267/2000.

Considerato che dopo le operazioni sopra descritte sono stati conservati:

- Residui attivi per un Totale di € 505.152,98 di cui € 64.683,78 derivanti dalla gestione di competenza 2025.
- Residui passivi conservati per un totale di € 16.407.788,70 di cui € 28.268,50 derivanti dalla gestione di competenza 2025

Il rendiconto di gestione 2025 dopo le operazioni di cui sopra si è chiuso evidenziando un risultato di amministrazione pari ad € -14.558.840,79

**RISULTANZE CONTABILI DELL'ESERCIZIO 2025**

Le risultanze contabili dell'Esercizio sono state le seguenti:

		GESTIONE		
		RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.201.391,13
Riscossioni	(+)	116.564,53	509.129,71	625.694,24
Pagamenti	(-)	77.479,61	405.810,83	483.290,44
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			1.343.794,93
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)			1.343.794,93
Residui attivi	(+)	440.469,20	64.683,78	505.152,98
- di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				0,00
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
Residui passivi	(-)	16.379.520,20	28.268,50	16.407.788,70
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	(-)			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	(-)			0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie (1)	(-)			0,00
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 (A) (2)</b>	<b>(=)</b>			<b>-14.558.840,79</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025</b>				
<b>Parte accantonata (3)</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 (4)				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
Fondo di garanzia debiti commerciali				0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica				0,00
Altri accantonamenti				0,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>				<b>0,00</b>



## Comunità Montana - Associazione Dei Comuni "Trasimeno – Medio Tevere"

Tra i Comuni di: CASTIGLIONE DEL LAGO - CITTA' DELLA PIEVE – COLLAZZONE - CORCIANO - DERUTA  
MAGIONE - MARSCIANO - PACIANO - PANICALE - PASSIGNANO SUL TRASIMENO - PIEGARO -  
TORGIANO - TUORO SUL TRASIMENO

Gestione Commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.N. 3 del 14.1.2012  
“Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 63 e 64. Soppressione delle Comunità  
Montane e nomina dei Commissari Liquidatori

	GESTIONE	
	RESIDUO	COMPETENZA
<b>Parte vincolata</b>		<b>TOTALE</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>-14.558.840,79</b>
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Andrea Bellinelli  
*Firmato digitalmente*